

§ 1.1.32 - L.R. 28 giugno 1994, n. 28.

Disciplina degli enti strumentali della Regione. (20)

(Bollettino Ufficiale n. 15, del 13/07/1994)

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1. (Ambito di applicazione).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli enti strumentali della Regione Liguria.

2. Sono enti strumentali della Regione oltre a quelli individuati espressamente come tali da leggi statali o regionali: (21)

- a) Agenzia regionale per la promozione turistica In Liguria;
- b) Azienda regionale territoriale per l'edilizia della provincia di Genova;
- c) Azienda regionale territoriale per l'edilizia della provincia di Savona;
- d) Azienda regionale territoriale per l'edilizia della provincia di Imperia;
- e) Azienda regionale territoriale per l'edilizia della provincia di La Spezia;
- f) Consorzio di bonifica e irrigazione del Canale Lunense;
- g) Istituto regionale per la floricoltura.

Art. 2. (Competenze del Consiglio regionale-Assemblea Legislativa della Liguria) (22)

1. Gli indirizzi politico-amministrativi per ciascun ente strumentale sono definiti nel Documento di economia e finanza regionale (DEFER) e nella Nota di aggiornamento al DEFER (NADEFER) approvati con deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria su proposta della Giunta regionale. (23)

2. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, su proposta della Giunta regionale, approva le deliberazioni adottate dall'ente strumentale relative a: (24)

- a) lo Statuto e le relative modifiche;
- b) gli atti programmatici qualora ciò sia previsto dalla legge istitutiva dell'ente.

3. Qualora la Giunta regionale proponga al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria il rigetto o l'approvazione con modifiche o integrazioni della deliberazioni di cui al comma 2 tale proposta deve essere comunicata preventivamente all'ente strumentale. (25)

Art. 3. (Andamento della gestione finanziaria degli enti strumentali) (3)

(Omissis)

Art. 4. (Parere tecnico e di legittimità).

1. Gli atti dell'ente strumentale devono essere sempre corredati dal parere tecnico e di legittimità del dirigente competente.

**TITOLO II
CONTROLLO SUGLI ENTI STRUMENTALI**

Art. 5. (Controllo sugli atti degli enti strumentali) (4)

1. La Giunta regionale effettua la verifica sui documenti

contabili e di programmazione di cui all'articolo 15 ter secondo le disposizioni del titolo IV della presente legge.

2. La Giunta regionale procede alla verifica della conformità alle leggi statali e regionali, nonché agli indirizzi e criteri dettati dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria, dei seguenti atti:

- a) dotazioni organiche e disposizioni generali in materia di trattamento giuridico ed economico del personale, qualora non se ne preveda l'approvazione con legge;
- b) regolamenti previsti per legge.

3. Gli atti di cui al comma 2 sono inviati entro dieci giorni alla Giunta regionale la quale li può annullare entro sessanta giorni dal ricevimento; trascorsi tali termini gli atti diventano esecutivi. I termini sono interrotti per una sola volta se prima della loro scadenza vengano richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante. In tal caso il termine per l'annullamento decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.

4. Le procedure previste nelle disposizioni richiamate al comma 1 si applicano, altresì, ai piani di riparto degli oneri di bonifica e delle spese consortili del Consorzio di bonifica e irrigazione del Canale Lunense.

Art. 6. (Controllo sugli atti). (41)

(Omissis)

Art. 7. (Poteri generale di annullamento).

1. La Giunta regionale può annullare in qualunque tempo, d'ufficio o su denuncia, atti illegittimi degli enti strumentali. A tal fine il Presidente della Giunta regionale può richiedere agli enti l'invio di atti non sottoposti a controllo o ad approvazione ai sensi della presente legge.

Art. 8. (Vigilanza della Giunta regionale sull'amministrazione).

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione degli enti strumentali con le seguenti modalità:

a) può provvedere a ispezioni per accertare la regolarità della gestione, anche in relazione ad atti non sottoposti a controllo, ovvero a seguito di anomalie riscontrate dalle strutture regionali o evidenziate dai revisori dei conti. A tal fine gli enti strumentali sono tenuti a mettere a disposizione degli incaricati dell'ispezione tutti gli atti e documenti necessari per lo svolgimento della funzione; (26)

b) può richiedere al revisore dei conti di riferire su specifici aspetti della gestione (5) ;

c) provvede tramite Commissario ad acta, previa diffida ai componenti organi collegiali ad adempiere entro un apposito termine, all'adozione di atti resi obbligatori da disposizioni di legge o di regolamento, quando gli amministratori ne ritardino o ne rifiutino l'adempimento;

d) scioglie o promuove lo scioglimento degli organi collegiali di amministrazione attiva dell'ente o revoca il direttore generale per gravi violazioni di legge o di regolamento, per persistenti inadempienze in relazione ad atti dovuti, per gravi e persistenti irregolarità nella gestione, per attività che compromettano il buon funzionamento dell'ente, e provvede alla contestuale nomina di un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi;

2. A seguito della dichiarazione di revoca il contratto di lavoro del direttore generale è risolto dal Presidente della Giunta

regionale.

3. Entro il termine fissato ai sensi della lett. d) del 1° comma deve provvedersi alla nomina dei nuovi organi.

4. Ai commissari ad acta di cui al 1° comma lett. c), spettano i compensi stabiliti per gli organi competenti all'emanazione dell'atto, rapportati al tempo di espletamento dell'incarico.

5. Al Commissario straordinario previsto al 1° comma lett. d) spettano i compensi stabiliti per il presidente o il direttore generale dell'ente, rapportati al tempo di espletamento dell'incarico.

Art. 9. (Decadenza dei titolari degli organi di amministrazione attiva).

1. Gli organi dell'amministrazione attiva dell'ente strumentale per i quali siano venute meno le condizioni previste dalla legge per le rispettive nomine, sono dichiarati decaduti dagli organi competenti alla nomina.

2. La dichiarazione di decadenza, con effetto ex nunc, deve intervenire entro un mese dal giorno in cui l'organo competente ne abbia avuto conoscenza.

3. A seguito della dichiarazione di decadenza il contratto di lavoro del direttore generale è risolto dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 10. (Controllo statale sugli atti del Consiglio regionale). (42)

(Omissis)

TITOLO III
REVISORE DEI CONTI (6)

Art. 11. (Composizione) (7)

1. Per ciascun ente strumentale è previsto un revisore dei conti, nominato dalla Giunta regionale e scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). (27)

2. La Giunta regionale procede alla nomina del revisore di cui al comma 1, fra coloro che hanno presentato domanda. A tal fine, centoventi giorni prima della scadenza dell'incarico di revisore dei diversi enti strumentali, la Giunta regionale emana un avviso pubblico.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le norme in materia di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.

4. (Omissis) (18)

Art. 12. (Funzionamento) (8)

1. L'incarico di revisore dei conti ha durata triennale.

2. Il revisore dei conti può essere revocato per giusta causa e può rinunciare all'incarico; in tal caso la rinuncia è comunicata all'organo esecutivo dell'ente strumentale, nonché alla Giunta regionale. (28)

Art. 13. (Compiti) (9)

1. Il revisore dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ente strumentale valutandone la

conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività dell'ente, ai programmi, ai criteri e alle direttive della Regione e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione, principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità.

2. In particolare:

a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'ente;

b) esprime un parere sul budget economico annuale e triennale e sul bilancio di esercizio; (29)

c) (omissis) (30)

d) vigila, anche attraverso l'esame amministrativo-contabile di atti già efficaci, sulla regolarità dell'amministrazione e in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni.

3. Il revisore dei conti comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza previste dalle lettere a) e d) del comma 2 all'organo esecutivo dell'ente strumentale e alla Giunta regionale.

4. Il revisore dei conti per l'esercizio delle funzioni indicate ai commi precedenti può procedere in ogni momento ad attività di ispezione e ha libero accesso a tutti gli atti e scritture contabili dell'ente strumentale.

Art. 14. (Contenuti delle verifiche di cassa). (43)

(Omissis)

Art. 15. (Compenso per il revisore dei conti) (10)

1. Il compenso spettante per l'attività svolta dal revisore dei conti è determinato in relazione all'ammontare del valore della produzione risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato. (31)

2. A tal fine sono individuate tre fasce comprendenti gli enti strumentali con un valore della produzione risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato rispettivamente oltre i 25 milioni di euro, da 10 a 25 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro. (32)

3. In relazione all'appartenenza dell'ente strumentale alle fasce di cui al comma 2, ai revisori dei conti effettivi spetta un compenso annuo, al lordo delle ritenute di legge, rispettivamente pari a euro 6.200, 5.200 e 4.200. L'indennità lorda è maggiorata dell'IVA e dei contributi integrativi per le casse previdenziali dei professionisti, qualora dovuti.

4. (Omissis) (19)

5. Per i rimborsi spese si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa) e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO IV (11)

**SISTEMA DI CONTABILITA' E DOCUMENTI
CONTABILI E DI PROGRAMMAZIONE (33)**

Art. 15 bis. (Disposizioni in materia contabile applicabili agli enti strumentali) (34)

1. Gli enti strumentali di cui all'articolo 1, comma 2, rientranti nel Gruppo amministrazione pubblica (GAP) di cui al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), individuato annualmente con deliberazione della Giunta regionale, adeguano il relativo sistema contabile alle disposizioni contenute nel d.lgs. 118/2011. Per le procedure di verifica e controllo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2, 6 e 7, all'articolo 17, commi 2, 6 e 7 e all'articolo 19, commi 2 e 3.

2. Gli enti strumentali di cui all'articolo 1, comma 2, non rientranti nel GAP, applicano le disposizioni di cui agli articoli da 15 ter a 19.

Art. 15 ter. (Sistema e documenti contabili e di programmazione) (35)

1. Gli enti strumentali adottano il sistema di contabilità economico-patrimoniale.

2. Sono documenti di programmazione degli enti strumentali:

a) il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con gli indirizzi e le linee guida contenute nei documenti di programmazione regionale;

b) il budget economico almeno triennale. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), allegano al budget il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura Classification Of Function Of Government (COFOG) di secondo livello di cui all'articolo 17, comma 3, del d.lgs. 118/2011;

c) le eventuali variazioni al budget economico;

d) il piano degli indicatori di bilancio qualora l'ente appartenga al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della l. 196/2009.

3. Il bilancio di esercizio di cui all'articolo 17 conclude il sistema di bilancio degli enti strumentali.

Art. 16. (Budget economico). (36)

1. Gli enti strumentali approvano, entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget economico annuale e triennale.

2. Il budget è inviato alla Regione, entro dieci giorni dall'approvazione, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale.

3. Gli enti strumentali della Regione sono soggetti al vincolo di pareggio di bilancio, da raggiungersi attraverso l'equilibrio di costi e di ricavi.

4. Al budget economico annuale e triennale è allegata una relazione illustrativa che evidenzia le ipotesi e i parametri su cui si fondano le previsioni, le azioni preordinate agli obiettivi fissati, i risultati attesi, i criteri di misurazione adottati.

5. Al budget economico triennale è allegato il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con gli indirizzi e le linee guida del DEFR e NADEFER e con gli stanziamenti di budget.

6. La Giunta regionale può annullare il budget economico annuale e triennale entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il budget si intende approvato. La Giunta regionale può, comunque, formulare specifiche prescrizioni e raccomandazioni.

7. Il termine di cui al comma 6 è interrotto una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire, a pena di decadenza,

entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. In tal caso il termine per l'annullamento decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.

Art. 17. (Bilancio di esercizio) (12)

1. Il bilancio di esercizio rappresenta annualmente il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente.

2. Il bilancio di esercizio è approvato entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce ed è inviato entro dieci giorni alla Giunta regionale ai fini del controllo di cui all'articolo 5.

3. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla relazione sulla gestione comprensiva di nota integrativa.

4. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall'articolo 1, comma 2, della l. 196/2009, allegano al bilancio di esercizio il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello di cui all'articolo 17, comma 3, del d.lgs. 118/2011.

5. La struttura del bilancio di esercizio deve conformarsi agli schemi previsti dal codice civile, nonché ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

6. La Giunta regionale può annullare il bilancio di esercizio entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il bilancio si intende approvato. La Giunta regionale può, comunque, formulare specifiche raccomandazioni.

7. Il termine di cui al comma 6 è interrotto una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. In tal caso il termine per l'annullamento decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.

Art. 18. (Esercizio provvisorio). (44)

(Omissis)

Art. 19. (Regolamento di contabilità). (37)

1. Ogni ente strumentale adotta un regolamento di contabilità i cui contenuti si uniformano a quelli previsti dal codice civile, nonché ai criteri stabiliti dalla presente legge e dalla Giunta regionale.

2. Il regolamento di contabilità è inviato alla Giunta regionale, entro dieci giorni dall'approvazione, ai fini del controllo di cui all'articolo 5. La Giunta regionale può annullare il regolamento entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il regolamento si intende approvato. La Giunta regionale può, comunque, formulare specifiche raccomandazioni.

3. I termini di cui al comma 2 possono essere interrotti una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 20. (Contenuti e approvazione del conto consuntivo). (13)

(Omissis)

Art. 21. (Rendiconto finanziario). (45)

(Omissis)

Art. 22. (Conto del patrimonio). (46)*(Omissis)*

2. Sono vietate compensazioni fra le partite dell'attivo e del passivo.

Art. 23. (Conto economico). (47)*(Omissis)*

2. Sono vietate compensazioni fra componenti positive e negative del conto economico.

Art. 24. (Relazione sulla situazione amministrativa). (48)*(Omissis)***TITOLO V****DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE****Art. 25. (Norme transitorie).**

1. Le norme della presente legge si applicano anche nei casi in cui sia diversamente disposto dagli statuti degli enti strumentali, che devono provvedere ad adeguare i contenuti degli stessi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

2. I revisori dei conti in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, continuano ad esercitare le funzioni sino alla scadenza della carica.

Art. 26. (Rinvio alle norme regionali e statali).

1. Per quanto non previsto nella presente legge si osserva la normativa statale e regionale vigente in materia di bilancio e contabilità. (38)

2. Si osservano pure, in quanto applicabili, le disposizioni regionali in materia di attività contrattuali.

3. Le norme regionali in materia di personale si applicano anche ai dipendenti degli enti strumentali in quanto compatibili.

Art. 27. (Direttore generale). (14)

1. Gli enti strumentali, laddove la normativa statale di principio o la normativa regionale non preveda una diversa disciplina, sono amministrati da un Direttore generale che rappresenta l'Ente e svolge le funzioni già attribuite al Presidente e all'organo collegiale esecutivo.

2. Il Direttore generale è nominato dalla Giunta regionale, a seguito di avviso pubblico, per un periodo, rinnovabile, non superiore a cinque anni. La nomina è effettuata con riguardo a titoli ed esperienze professionali adeguati alla qualità e alla specificità dell'incarico. Non si applica la procedura di cui alla legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55 (Norme in materia di nomine di competenza della Regione) e successive modificazioni ed integrazioni. (39)

3. Il rapporto di lavoro è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato stipulato dal Presidente della Giunta regionale. (40)

4. Al Direttore generale viene corrisposto un trattamento economico omnnicomprensivo a carico dell'Ente strumentale determinato dalla Giunta regionale avendo come riferimento le retribuzioni apicali della dirigenza pubblica ed i valori medi di mercato.

5. Per i dipendenti regionali, delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale e degli altri enti strumentali della Regione la nomina a Direttore generale determina il collocamento in

aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo e a richiedere il rimborso del relativo onere all'Ente strumentale presso il quale svolge la funzione, che procede al recupero delle quote a carico dell'interessato.

Art. 28. (Abrogazioni e rettifiche).

1. La l.r. 29 dicembre 1986 n. 35 (disciplina degli enti strumentali della Regione) e la l.r. 26 luglio 1988, n. 35 sono abrogate.

2. *(Omissis) (15)* .

3. *(Omissis) (16)* .

4. *(Omissis) (17)* .

5. E abrogata altresì ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

Note

(1) Nota soppressa (v. nota 21)

(2) Nota soppressa (v. nota 21)

(3) Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4.

(4) Articolo modificato dall' art. 41 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 , sostituito dall' art. 4 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 49 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4.

(5) Lettera già modificata dall'art. 41, comma 1, a decorrere da quanto previsto al comma 4, della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "b) richiede al collegio dei revisori dei conti di riferire su specifici aspetti della gestione;". Lettera così nuovamente modificata dall'art. 4 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4.

(6) Rubrica così modificata dall'art. 41, comma 2, a decorrere da quanto previsto al comma 4, della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "Collegio dei revisori dei conti".

(7) Articolo così sostituito dall'art. 41, comma 3, a decorrere da quanto previsto al comma 4, della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "Art. 11. (Composizione). 1. Presso ciascun ente strumentale è istituito un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi, di cui un Presidente e due supplenti, nominati dalla Giunta regionale e scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall' art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 .

2. La Giunta regionale procede alla nomina dei revisori di cui al 1° comma e dei relativi supplenti, fra coloro che hanno presentato domanda. A tal fine, centoventi giorni prima della scadenza del collegio dei revisori dei diversi enti strumentali, la Giunta regionale emana un avviso pubblico. 3. Si osservano, in quanto applicabili, le norme in materia di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile. 4. Sono fatte salve le disposizioni statali sui revisori dei conti degli Enti Parco".

(8) Articolo così sostituito dall'art. 41, comma 3, a decorrere da quanto previsto al comma 4, della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "Art. 12. (Funzionamento). 1. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica per tre anni. 2. I membri del collegio possono essere revocati per giusta causa e possono rinunciare all'incarico; in tal caso la rinuncia è comunicata all'organo esecutivo dell'ente strumentale nonché alla Giunta. 3. I membri supplenti

sostituiscono i membri effettivi deceduti, revocati, decaduti o che

abbiano definitivamente rinunciato all'incarico, fino a quando non si provveda alla nomina del nuovo membro effettivo. 4. Il collegio dei revisori dei conti delibera con la presenza della maggioranza dei componenti."

(9) Articolo così sostituito dall'art. 41, comma 3, a decorrere da quanto previsto al comma 4, della L.R. 28 aprile 2008, n. 10. Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "Art. 13. (Compiti). 1. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ente strumentale valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività dell'ente, ai programmi, ai criteri e alle direttive della Regione e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità. 2. In particolare il collegio: a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'ente; b) esprime un parere sul bilancio di previsione, sull'assestamento e sulle variazioni allo stesso; c) redige la relazione al conto consuntivo; d) vigila, anche attraverso l'esame amministrativo-contabile di atti già efficaci, sulla regolarità dell'amministrazione e in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni. 3. Il presidente del collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza previste dalle lett. a) e d) del 2° comma all'organo esecutivo dell'ente strumentale e alla Giunta regionale. 4. I membri del collegio possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell'organo collegiale, della cui convocazione deve essere data loro notizia nei termini e nei modi prescritti per i componenti dello stesso organo. 5. Il presidente del collegio si riferisce alla Giunta regionale ogni volta che la stessa abbia richiesto al collegio di riferire su aspetti specifici della gestione. 6. I revisori dei conti per l'esercizio delle funzioni indicate ai commi precedenti possono procedere anche individualmente ad attività di ispezione e hanno libero accesso a tutti gli atti e scritture contabili dell'ente strumentale."

(10) Articolo già sostituito dall' art. 9 della L.R. 4 giugno 1996, n. 25 e così ulteriormente sostituito dall'art. 41, comma 3, a decorrere da quanto previsto al comma 4, della L.R. 28 aprile 2008, n. 10. Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "Art. 15. (Indennità di carica per il Presidente e membri del collegio dei revisori dei conti). 1. L'indennità di carica spettante per l'attività svolta dai membri del collegio dei revisori dei conti è determinata in relazione all'ammontare delle entrate e delle uscite finanziarie risultante dal bilancio di previsione dell'ente. 2. A tal fine sono individuate tre fasce comprendenti gli enti strumentali con un ammontare delle entrate previste dal bilancio rispettivamente oltre i 50 miliardi, da 20 a 50 miliardi, fino a 20 miliardi. 3. In relazione all'appartenenza dell'ente strumentale alle fasce di cui al comma 2, ai revisori dei conti effettivi spetta un compenso annuo, al lordo delle ritenute di legge, rispettivamente pari a lire 12.000.000, 10.000.000 e 8.000.000. L'indennità lorda è maggiorata dell'IIVA e dei contributi integrativi per le casse previdenziali dei professionisti, qualora dovuti. Al Presidente del collegio dei revisori dei conti spetta un compenso maggiorato del 20 per cento. 4. Ai revisori dei conti supplenti spetta il compenso previsto per il revisore effettivo sostituito. 5. I compensi di cui al comma 3 sono maggiorati del 20 per cento per i revisori dei conti degli enti di gestione delle aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (riordino delle aree protette). 6. Per i rimborsi spese si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa) e successive modificazioni e integrazioni."

(11) Vedi anche l' art. 10 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 49.

(12) Articolo già modificato dall'art. 41, comma 1, a decorrere da quanto previsto al comma 4, della L.R. 28 aprile 2008, n. 10. Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "Art. 17. (Approvazione). 1. Il progetto di bilancio di previsione, unitamente alla relazione illustrativa, è sottoposta all'esame del collegio dei revisori dei conti ai fini del parere di cui all'art. 13, 2° comma, lett. b), prima della definitiva approvazione. 2. Il collegio dei revisori dei conti formula il proprio parere sulla base delle norme del Codice Civile e tenendo inoltre conto di quanto disposto all'art. 16, 4° comma. 3. La definitiva approvazione del bilancio viene assunta entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio e, corredata della relativa documentazione, della relazione illustrativa dell'organo esecutivo e del parere del collegio dei revisori dei conti, viene trasmessa alla Giunta regionale per il controllo e per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4.

(13) Articolo così modificato dall'art. 41, comma 1, a decorrere da quanto previsto al comma 4, della L.R. 28 aprile 2008, n. 10. Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "Art. 20. (Contenuti e approvazione del conto consuntivo). 1. Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, del conto del patrimonio, del conto economico e di una relazione sulla situazione amministrativa. 2. Il conto consuntivo degli enti strumentali è redatto in conformità ad uno schema-tipo, valido per uno o più enti strumentali, approvato dalla Giunta regionale. 3. Lo schema-tipo è predisposto dalla Giunta regionale attenendosi ai criteri prescritti per il rendiconto regionale dal titolo III della L.R. 4 novembre 1977, n. 42 in materia di bilancio e contabilità regionale, nonché dalla normativa comunitaria in materia. 4. Il progetto di conto consuntivo, unitamente alla relazione illustrativa, è sottoposto dall'organo esecutivo all'esame del collegio dei revisori dei conti almeno trenta giorni prima del termine di cui al comma 7. 5. La relazione illustrativa deve riguardare i dati sull'andamento della gestione dell'ente nonché i fatti di rilievo verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio, che incidono sul conto consuntivo. 6. Il collegio dei revisori dei conti redige apposita relazione, da allegare al predetto progetto, contenente le indicazioni previste dal Codice Civile e in particolare l'attestazione sulla corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, le valutazioni sulla regolarità ed economicità della gestione nonché eventuali indicazioni circa il miglioramento tecnico-finanziario della gestione. 7. Il conto consuntivo è approvato dal competente organo dell'ente strumentale entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio. 8. La relativa deliberazione, corredata della relazione dell'organo esecutivo e di quella del collegio dei revisori dei conti, viene trasmessa alla Giunta regionale. 9. Il presidente dell'organo esecutivo o il direttore generale e il presidente del collegio dei revisori dei conti trasmettono alla Giunta regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, le relazioni rispettivamente dell'organo esecutivo e del collegio. Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4.

(14) Articolo così sostituito dall' art. 5 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22.

(15) Modifica l'art. 61 ultimo comma della L.R. 4 novembre 1977, n. 42.

(16) Modifica l' art. 1 comma 3 della L.R. 14 dicembre 1993, n. 55.

(17) Modifica l'art. 51 comma 1 della L.R. 3 marzo 1994, n. 10 oggi abrogato.

(18) Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 19 luglio 2013, n. 24.

(19) Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 19 luglio 2013, n. 24.

(20) Secondo le disposizioni di cui all'art. 3 della L.R. 12 novembre 2014, n. 34, la presente legge, ai sensi di quanto

stabilito dall'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 118/2011, trova applicazione per le parti non incompatibili con le disposizioni contenute nel medesimo decreto.

(21) Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4.

(22) Rubrica così modificata dall'art. 2 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4.

(23) Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4.

(24) Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4.

(25) Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4.

(26) Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4.

(27) Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4.

(28) Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4.

(29) Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4.

(30) Lettera soppressa dall'art. 7 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4.

(31) Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4.

(32) Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4.

(33) Rubrica così sostituita dall'art. 9 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4.

(34) Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4.

(35) Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4.

(36) Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4.

(37) Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4.

(38) Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4.

(39) Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4.

(40) Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4.

(41) Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4.

(42) Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4.

(43) Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4.

(44) Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4.

(45) Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4.

(46) Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4.

(47) Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4.

(48) Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4.